



# Scuola Regionale Campania



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 8/2007

Agosto/Settembre 2007

**A cura delle dott.sse Angela Fabiano e Vania De Cocco –  
Segretari Comunali in servizio presso la SSPAL Campania**

**Sommario :** Maggiori sinergie tra Uffici territoriali del Governo e Autonomie locali. --- Il Sindaco è responsabile dell'esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti. --- L'ordinanza va comunicata. --- Al via il censimento sulle risorse umane. --- Politiche sociali - dal Ministero del Lavoro chiarimenti sulle assunzioni di LSU nei Comuni. --- Le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta non possono essere conferite dai Comuni agli LSU. --- Pubblico impiego : la produzione di documenti falsi non può far scattare automaticamente il divieto di partecipare ad altri concorsi. --- Il bando di concorso può tenere conto di concorsi dello stesso tipo già superati nella stessa Amministrazione. --- Assunzioni più facili per gli Enti locali. --- Mobbing - lavoratore già affetto da patologie psichiche. --- Appalti : la sentenza di patteggiamento va certificata. --- Verifica dell'anomalia. --- Solo l'aggiudicatario è parte necessaria del giudizio. --- Pretesa risarcitoria del concorrente escluso. --- Automatica aggiudicazione alla seconda classificata. --- Codice dei contratti pubblici: regolamento di attuazione. --- Codice dei contratti pubblici: decreto correttivo. --- Lavori pubblici : i dati sui contratti pubblici comunicati all'Autorità di vigilanza. --- Gare di appalto di pubblici servizi : le associazioni di volontariato non possono parteciparvi. --- Un incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano tramite gara è un appalto di servizi. --- Strade pubbliche e lottizzazioni. --- Società partecipate, entro il 7/11 tagli ai CdA. --- Catasto - la gestione ai Comuni. --- Catasto incendi, Comuni all'appello. --- Normativa ambientale. --- Rifiuti, affidamenti senza proroga. --- ICI : assoggettamento delle aree edificabili destinate ad espropriazione. --- Lo sfioramento dell'impegno di spesa è debito fuori bilancio. --- Pagamenti delle PA superiori a 10.000 euro. --- Bilanci trasparenti per i Comuni. --- Diritto di accesso con la copia. --- Immigrazione - modalità su ingresso e soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari. --- Circolare sul recapito degli invii di corrispondenza elettronici. --- L'annullamento dell'atto amministrativo non rende automatici i risarcimenti.

## **MAGGIORI SINERGIE TRA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO E AUTONOMIE LOCALI**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7/8/2007, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 2 del DPR n. 180/2006, recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del governo, prevede il coordinamento tra le Prefetture e gli Uffici della conferenza Stato-città e autonomie locali per lo scambio reciproco di informazioni e per l'acquisizione di elementi su questioni di interesse comune.

Il decreto si compone di 4 articoli che disciplinano lo scambio di informazioni e l'acquisizione di elementi e le attività di proposta per l'esame tecnico al fine di garantire alla conferenza Stato-città la possibilità di

SSPAL CAMPANIA

Tel. 081/284484 Fax 081/5636154 e-mail : scuola.cm@ssp.al.it



avvalersi delle Prefetture-Uffici territoriali del governo per “dare concreta attuazione alle misure di coordinamento e alla promozione delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso”.

In particolare, il decreto, comunque, disciplina all’art. 4, la possibilità che il Prefetto, anche su richiesta della conferenza permanente, possa formulare all’ufficio di segreteria della conferenza Stato-città, delle proposte per una valutazione tecnica sulle tematiche di carattere generale che siano afferenti ai rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali. (Rif. *“Italia Oggi” del 9 agosto 2007*)

## **IL SINDACO E’ RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI**

La Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 528/2007, nel precisare i compiti dell’attività del Sindaco e del Segretario comunale in merito all’esecuzione delle pronunce della Corte dei Conti, ha ritenuto responsabile il Sindaco se non porta ad esecuzione le sentenze della Corte dei Conti relative al Comune nonché il Segretario comunale, se non sollecita l’intervento del Sindaco per l’esecuzione di tali sentenze.

Nel caso oggetto della sentenza, il Sindaco, pur avendo ricevuto la comunicazione di due sentenze di condanna della Corte che stabilivano un risarcimento in favore dell’ente da parte di alcuni amministratori comunali, non si è attivato per oltre dieci anni per l’esecuzione delle stesse.

Quando, a seguito dell’attività di monitoraggio sull’esecuzione delle sentenze prevista dal DPR 260/1998, la stessa Corte dei Conti ha chiesto notizie in merito al Comune, il Sindaco non ha potuto agire, essendo trascorso molto tempo, e, pertanto, il Comune non ha potuto ottenere il risarcimento.

La Procura presso la Corte dei Conti ha ritenuto che il danno erariale è stato causato dal Sindaco in carica all’epoca delle comunicazioni delle sentenze di condanna, in violazione dell’obbligo, previsto dall’art. 50 TUEL, di “sovrintendere all’esecuzione degli atti”.

La violazione ha riguardato anche gli artt. 24 del R.D. 1038/1933 e 76 del R.D. 1214/1934 che impongono alle Amministrazioni danneggiate l’obbligo di provvedere all’esecuzione delle decisioni di condanna e di iscrivere nelle “poste attive” del bilancio i crediti derivanti da esse.

Pertanto, il Sindaco è stato condannato perché aveva l’obbligo di “sovrintendere all’esecuzione degli atti” e di adottare “idonei atti d’impulso” per il compimento delle ulteriori attività.

Il Segretario è stato, altresì, condannato perché sarebbe dovuto intervenire sollecitando il Sindaco a provvedere e coordinando l’attività degli uffici per ogni iniziativa in questo senso. (Rif. *“Il Sole 24 Ore” del 9 luglio 2007*)

## **L’ORDINANZA VA COMUNICATA**

Il TAR Veneto, Sez. III, con sentenza 6 luglio 2007, n. 2284 ha precisato importanti elementi connessi al dovere dell’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento, statuendo l’illegittimità dell’ordinanza del Sindaco che modifica l’orario di chiusura di un pubblico esercizio per la tutela della quiete pubblica, se l’ordinanza non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Infatti, l’art. 7 della legge 241/1990 prevede che “l’avvio del procedimento è comunicato (...) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.

Nel caso di specie, l’avvio del procedimento era stato comunicato alla ditta che gestiva precedentemente il pubblico esercizio e non a quella che lo gestiva successivamente.

Pertanto, in discussione era se la comunicazione di avvio del procedimento fosse necessaria per la prima ditta o per la seconda.

I giudici del TAR hanno accolto la seconda tesi per le seguenti ragioni :

- 1) il provvedimento della riduzione dell’orario di apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande ha natura giuridica “ablatoria”;
- 2) la società che non ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, non è stata in grado di presentare le proprie osservazioni e memorie;
- 3) il Comune era a conoscenza del subingresso nella titolarità dell’esercizio ed aveva, pertanto, il dovere di comunicare l’avvio del procedimento a tale società.



D'altronde, secondo i giudici, l'osservanza di queste regole appartiene al "buon andamento dell'Amministrazione", previsto dall'art. 97 della Costituzione. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 30 luglio 2007)

### **AL VIA IL CENSIMENTO SULLE RISORSE UMANE**

Entro il 30 settembre 2007 gli Enti locali dovranno trasmettere al Ministero dell'Interno i dati per il censimento generale del personale nell'anno 2007.

Il 3 luglio 2007 è stata rilasciata la versione definitiva della nuova procedura CEPEL, con la quale da quest'anno verrà effettuata la rilevazione.

La griglia di rilevazione dei dati è stata aggiornata, introducendo, in particolare, aspetti più puntuali relativi all'esternalizzazione dei servizi, alla mobilità e alle stabilizzazioni del personale.

La guida e la procedura di installazione di CEPEL è disponibile presso il sito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale.

L'invio deve avvenire tassativamente entro il 30 settembre, perché ad ottobre la ricezione sarà bloccata per effettuare le elaborazioni. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 9 luglio 2007)

### **POLITICHE SOCIALI - DAL MINISTERO DEL LAVORO CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI DI LSU NEI COMUNI**

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha fornito alcuni chiarimenti alla circolare n. 14 del 5 giugno 2007 relativa alle assunzioni di lavoratori socialmente utili presso i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Nella nota si precisa che "in considerazione della finalità della norma, volta a favorire la stabilizzazione occupazionale degli LSU già impegnati nelle relative attività presso i Comuni interessati, per poter beneficiare del contributo previsto le assunzioni devono essere a tempo indeterminato".

Inoltre, nella nota esplicativa si evidenzia che "a favore dei Comuni che procedono alle assunzioni di LSU, si riconosce l'intero contributo pari a €9.296,22 annui per ogni lavoratore assunto, senza dettare criteri ai fini della determinazione dello stesso per le ipotesi di assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno. Conseguentemente anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai Comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sarà riconosciuto per intero, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché siano assunzioni a tempo indeterminato". (Rif. [www.anci.it](http://www.anci.it))

### **LE FUNZIONI DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA NON POSSONO ESSERE CONFERITE DAI COMUNI AGLI LSU**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del governo, con la circolare n. 30, prot. n. M/2413/12 del 7 agosto 2007, ha chiarito che le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta non possono essere conferite dai Comuni ai lavoratori socialmente utili.

Gli LSU, infatti, non sono dipendenti della P.A. o degli enti e aziende preposti ai servizi di polizia stradale e la normativa in materia (legge 15 maggio 1997, n. 127) ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni sulla sosta solo a soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ancorché a termine. (Rif. "Italia Oggi" del 10 agosto 2007)

### **PUBBLICO IMPIEGO : LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI NON PUÒ FAR SCATTARE AUTOMATICAMENTE IL DIVIETO DI PARTECIPARE AD ALTRI CONCORSI**

La Corte costituzionale, con sentenza del 27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di valutare il provvedimento



di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

### **IL BANDO DI CONCORSO PUO' TENERE CONTO DI CONCORSI DELLO STESSO TIPO GIA' SUPERATI NELLA STESSA AMMINISTRAZIONE**

Il TAR Lazio-Roma, Sez. II, n. 6078/2007, delineando i contorni della discrezionalità amministrativa nella redazione dei bandi di concorso e nella valutazione dei titoli, ritiene legittima la clausola di un bando di concorso che, nella valutazione dei titoli, dà un rilievo particolare al superamento di concorsi dello stesso tipo nella stessa Amministrazione che ha indetto il concorso.

Il caso, oggetto della pronuncia, riguardava una candidata che aveva fatto ricorso per non avere visto riconosciuto, a suo favore, il superamento di due concorsi nella carriera direttiva banditi, però, da un'Amministrazione diversa da quella che aveva bandito il concorso, in contrasto, a suo dire, con la clausola del bando, che stabiliva il "superamento di concorsi nella carriera direttiva e di concetto speciale dell'Amministrazione".

I giudici del TAR non hanno accolto il ricorso per le seguenti ragioni:

- 1) la clausola utilizzata dal bando è univoca, di stretta interpretazione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, prevedendo la valutazione del superamento di concorsi sia nella carriera di concetto speciale, sia nella carriera direttiva ma svolti presso l'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- 2) nella definizione dei criteri di valutazione dei titoli, in una procedura di concorso, l'Amministrazione dispone di un "rilevante margine di discrezionalità" e possono determinarsi profili di illegittimità "solo in caso di macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall'ente";
- 3) la previsione di dare "esclusivo rilievo al superamento di concorsi svolti nella stessa Amministrazione che ha indetto il concorso non è arbitraria, ma risponde a criteri di logica e di buon andamento e corrisponde all'esigenza di comprovare il livello di qualificazione professionale e di cultura acquisito dai candidati in relazione al posto da ricoprire". (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 13 agosto 2007)

### **ASSUNZIONI PIU' FACILI PER GLI ENTI LOCALI**

Con nota n. 0403744 del 9 agosto 2007 il Dipartimento degli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - del Ministero dell'Interno ha dato il via libera alle nuove immissioni in organico, fornendo l'interpretazione autentica sulla portata del comma 557 della Finanziaria 2007.

Secondo il Ministero, tale disposizione è norma di principio alla quale gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono far riferimento per programmare le proprie spese relative all'assunzione del personale.

Pertanto, l'unica condizione posta agli Enti locali è che questi assicurino in ogni caso la riduzione delle spese del personale, obiettivo da perseguire anche attraverso "la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative".

Il comma 557, infatti, disapplica le norme sui limiti alle assunzioni dettate dalle precedenti leggi finanziarie. La Finanziaria 2007 non indica precisi criteri per la quantificazione e qualificazione della riduzione della spesa del personale, ma fissa quale obiettivo generale il miglioramento del saldo finanziario, sia di competenza che di cassa, rispetto a quello medio del triennio 2003-2005. (Rif. "Italia Oggi" del 4 settembre 2007)

### **MOBBING - LAVORATORE GIA' AFFETTO DA PATOLOGIE PSICHICHE**

La Suprema Corte torna ad occuparsi di «mobbing» con riferimento, in particolare, all'individuazione dei limiti del risarcimento del danno in favore del lavoratore, avuto riguardo ai principi generali in materia di nesso di causalità.

Per la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, sentenza dell'8 luglio 2007, n. 13400, a mente dei principi affermati dagli artt. 40 e 41 del codice penale, qualora la condotta abbia concorso, insieme con circostanze



naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato.

Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per i danni non dipendenti dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti.

Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva.

La Suprema Corte ha confermato, pertanto, la sentenza impugnata che, con riferimento all'azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro per ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità datoriale per i soli danni a lui imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente, già affetto, in precedenza, da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

### **APPALTI : LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO VA CERTIFICATA**

Per il Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 3750 del 27 giugno 2007, l'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 configura, in via generale, una causa di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti nei confronti di coloro che sono stati condannati, anche con una sentenza di patteggiamento, per un reato che incida sull'affidabilità morale e professionale.

Se, pertanto, come nella fattispecie, un concorrente omette del tutto di indicare nell'autocertificazione per la partecipazione alla gara l'esistenza delle sentenze di patteggiamento, si rende, per ciò solo, responsabile di dichiarazione non veritiera e tale fatto concreta causa autonoma di esclusione dalla gara.

Il quadro delineato dall'intervento giurisprudenziale del Consiglio di Stato rafforza, dunque, il valore del dato normativo, che richiede, alla luce di simile interpretazione, l'esplicitazione ampia e dettagliata, da parte dei concorrenti, della sussistenza di condanne.

Nel dato descrittivo dell'idoneità morale dei concorrenti vanno ricomprese anche le fattispecie di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 9 luglio 2007)

### **VERIFICA DELL'ANOMALIA**

In relazione alla verifica dell'anomalia, l'esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo, sul piano dell'attendibilità, riguarda voci dell'offerta che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, per l'effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa del residuo di dubbi circa l'idoneità dell'offerta, minata da spie strutturali di inaffidabilità a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico.

Da una particolare fattispecie sottoposta al TAR Puglia-Bari e decisa nella sentenza n. 1572 del 20 giugno 2007 si evince che "la sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, in ordine alla discrezionalità tecnica, esercitata dall'Amministrazione in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è limitata al controllo formale dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa, se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano elementi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche". (Rif. [www.diritto.it](http://www.diritto.it))

### **SOLO L'AGGIUDICATARIO E' PARTE NECESSARIA DEL GIUDIZIO**

Nei ricorsi proposti avverso i risultati di pubbliche gare, il soggetto controinteressato e, di conseguenza, parte necessaria del giudizio, può essere solo l'aggiudicatario.

E' questo uno dei principi con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 5 luglio 2007 n. 3814, ha accolto il gravame proposto avverso la sentenza del TAR Lombardia-Brescia n. 87 del 18 gennaio 2007.



In particolare, per il Consiglio di Stato solo l'aggiudicatario è parte necessaria del giudizio "considerato che la temuta possibile lesione nei confronti di altro soggetto posizionato in graduatoria derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso non è idonea a far sorgere in tale soggetto la posizione di controinteressato in senso tecnico, non essendo caratterizzata da immediatezza, attualità e concretezza, che sono viceversa ravvisabili unicamente nell'aggiudicatario, e non derivano dalla semplice collocazione in graduatoria".

Gli altri principi importanti enunciati nella richiamata pronuncia sono i seguenti:

- fatti salvi i requisiti minimi, se previsti, ciascun partecipante di un'associazione temporanea può partecipare ad una pubblica gara facendo conto sulle complessive capacità dell'A.T.I. stessa, considerato anche il disposto dell'art. 47 commi 2 e 3 della Direttiva 2004/18/CEE, per cui il partecipante può fare affidamento sui requisiti degli altri soggetti "a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi";
- nel procedimento di cui agli artt. 37-bis e ss. L. n. 109/1994 (c.d. project financing), l'interesse ad impugnare l'ammissione alla gara dell'altro concorrente sorge soltanto nel momento in cui si conclude l'intero procedimento, del quale la licitazione privata rappresenta soltanto la fase interna di selezione dei progetti da negoziare successivamente con quello del promotore. Pertanto, nel procedimento in questione, l'ammissione dei concorrenti non è autonomamente impugnabile se non in occasione dell'esito eventualmente negativo della fase finale di questo, trattandosi a ben vedere di un procedimento unitario finalizzato all'individuazione del concessionario;
- nel caso in cui il bando di gara richieda, a pena di esclusione, l'esibizione del certificato generale del casellario giudiziario non anteriore a sei mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero copia conforme all'originale, anche con modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, tale prescrizione, nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa, deve intendersi riferita a ciascun membro del raggruppamento. (Rif. [www.diritto.it](http://www.diritto.it))

### **PRETESA RISARCITORIA DEL CONCORRENTE ESCLUSO**

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3707 del 27 giugno 2007, in tema di sola richiesta di risarcimento del danno per equivalente, ha affermato che l'aspirazione all'aggiudicazione del contratto del concorrente escluso può fondare una pretesa risarcitoria autonoma, proposta in conseguenza dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara, solo quando le *chances* di successo risultino apprezzabili, senza tener conto che la soddisfazione di un'impresa esclusa da una procedura può anche riguardare la sola ripetizione della gara.

Nel caso di specie, la società ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, senza neppure indicare le ragioni per cui l'annullamento dell'esclusione dalla gara non sia di per sé soddisfacente dell'interesse sottostante alla partecipazione alla procedura. (Rif. [www.diritto.it](http://www.diritto.it))

### **AUTOMATICA AGGIUDICAZIONE ALLA SECONDA CLASSIFICATA**

Con la decisione n. 1286 del 13 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha affermato che, in applicazione dell'art. 10 comma 1 quater della Legge 109/94 e s.m.i., se la mancata produzione documentale si verifica soltanto da parte della prima classificata, mentre la seconda prova il possesso dei prescritti requisiti, la norma richiamata non lascia alcun dubbio sulla necessità dell'automatica aggiudicazione alla seconda classificata, senza che l'Amministrazione possa procedere ad un nuovo calcolo delle medie e ad una nuova aggiudicazione.

Del resto, non avrebbe senso chiedere la documentazione probatoria anche al secondo classificato se tale richiesta non fosse preordinata all'automatica aggiudicazione a quest'ultimo nel caso in cui il primo classificato non fosse in possesso dei prescritti requisiti.

Tale disciplina risponde all'esigenza di contemperare la necessità dello snellimento della procedura con la garanzia della effettiva sussistenza del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per partecipare alle pubbliche gare. (Rif. [www.diritto.it](http://www.diritto.it))

### **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Il Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007 ha approvato in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.



Tra i nuovi istituti che entrano nel mercato delle opere pubbliche vi è il «dialogo competitivo», una procedura utilizzabile nelle opere particolarmente complesse, che consente alla stazione appaltante di acquisire il «know how» di imprese specializzate con un confronto articolato e trasparente, che si conclude con la definizione della migliore soluzione da porre a base di gara.

Il regolamento prevede che vinca la gara l'impresa che produce il miglior progetto preliminare.

Il provvedimento disciplina, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'asta elettronica, con una serie di norme che consentono di evitare la gara statica (con una sola offerta da parte di ogni operatore) e aprono il campo ad una gara dinamica; introduce maggiori controlli sul sistema di qualificazione e maggiore solidità richiesta alle società chiamate ad accreditare le imprese che vogliono partecipare agli appalti pubblici. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

## **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI : DECRETO CORRETTIVO**

Il Consiglio dei Ministri n. 61 del 27 luglio 2007 ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, un decreto legislativo che contiene ulteriori norme modificative e correttive del codice dei contratti pubblici (in materia di procedura negoziata con e senza bando, accordi quadro, misure per rafforzare la vigilanza in materia di contratti pubblici), finalizzate ad accrescere la trasparenza, a snellire le procedure, a garantire una maggiore aderenza al dettato comunitario, ma anche coerenza con le esigenze fondamentali di apertura del mercato e di promozione delle condizioni di concorrenza tra operatori, alla base del nostro sistema economico. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

## **LAVORI PUBBLICI : I DATI SUI CONTRATTI PUBBLICI COMUNICATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA**

Un comunicato del 31 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2007, ha ribadito l'importanza della comunicazione all'Autorità di vigilanza dei LL.PP., dei dati relativi ai contratti pubblici di importo superiore a 150.000 euro, onde consentire all'Autorità stessa di monitorare in modo sempre aggiornato il mercato degli appalti pubblici.

Si legge, infatti nel testo pubblicato sul sito dell'Autorità che "l'invio dei dati relativi agli appalti di lavori afferenti ai settori ordinari di importo superiore ad euro 150 mila, nelle more del complessivo adeguamento del sistema informativo dell'Autorità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog), dovrà continuare ad essere garantito, da parte delle stazioni appaltanti, con le modalità già in uso, secondo le indicazioni contenute nei pregressi comunicati dell'Autorità".

Le modalità di raccolta dei dati sui contratti di appalti relativi a servizi e forniture, nonché le modifiche apportate al sistema di raccolta dei dati relativi ai contratti di appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, saranno rese note successivamente. (Rif. "Italia Oggi" del 9 agosto 2007)

## **GARE DI APPALTO DI PUBBLICI SERVIZI : LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON POSSONO PARTECIPARVI**

Il TAR Campania, Sez. I, con la sentenza n. 3021 del 2 aprile 2007 ha statuito che le associazioni composte esclusivamente da volontari non possono partecipare a gare d'appalto di pubblici servizi svolte secondo criteri concorrenziali.

I giudici campani, muovendo dall'analisi dell'art. 5 della legge 266/91, che disciplina le fonti delle risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle associazioni di volontariato, deducono che la legge, non vieta, in assoluto, alle associazioni di volontariato di espletare le attività commerciali purchè esse siano "marginali".

Conseguentemente, sarebbe illegittima l'aggiudicazione di una gara d'appalto di servizi ad un'associazione di volontariato, in quanto l'art. 5 della legge 266/91 prevede che i proventi di tali associazioni sono costituiti esclusivamente dai rimborsi derivanti dalle convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali, tra cui non rientrano gli appalti pubblici che presuppongono una comparazione delle offerte con criteri



concorrenziali di convenienza tecnico-economica, incompatibile con la natura dell'attività di volontariato (vedi anche TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2005 n. 1043).

Il collegio conclude nella sentenza che "la pubblica amministrazione, dovendo affidare un appalto di servizi, resta libera nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, volti alla migliore organizzazione dei servizi, di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato regolarmente registrate, convenzioni soggiacenti alla disciplina dettata dall'art. 7 della legge 266/91; ma nel momento in cui decide, invece, di attivare lo strumento della gara pubblica e di aggiudicare il servizio al migliore offerente, individuato secondo il rispetto dei criteri individuati dalla *lex specialis* e dalla normativa di settore, rinuncia esplicitamente ad avvalersi dello strumento convenzionale con le associazioni di volontariato e deve consentire la partecipazione alla gara esclusivamente a soggetti economici che esercitino in forma professionale e imprenditoriale l'attività dedotta in appalto". (Rif. "Italia Oggi" del 17 agosto 2007)

### **UN INCARICO DI CONSULENZA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO TRAMITE GARA È UN APPALTO DI SERVIZI**

Merita di essere segnalata la particolare fattispecie decisa con la sentenza n. 4967 dell' 11 giugno 2007 dal TAR Lombardia – Milano.

Secondo il TAR, l'incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano mediante gara è un appalto di servizi e come tale, per il suo affidamento, l'Amministrazione deve procedere secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006, comprese le norme relative ai contratti cd. sotto soglia. Infatti, l'affidamento del servizio in questione rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 163/2006.

Dalla lettura dell'offerta della società controinteressata risulta espressamente l'assunzione in via contrattuale di una serie di attività che configurano un servizio di consulenza gestionale, indicato dall'allegato A del D.Lgs. n. 163/2006 come soggetto all'applicazione dello stesso decreto legislativo ai sensi dell'art 20.

L'oggetto dell'affidamento è, infatti, una attività, assistenza tecnico-economica e legale in relazione alla valutazione dell'affidamento in essere e alla indizione e svolgimento della gara per il nuovo affidamento, caratterizzata da una forte componente organizzativa, dalla presenza di varie professionalità.

In particolare, oggetto dell'incarico sono prestazioni sia di natura ingegneristica (analisi dello stato di conservazione ed efficienza delle reti, individuazione di un programma di investimenti) sia legali (predisposizione della documentazione di gara, del contratto di servizio), tali da configurare un appalto di servizi.

Tale attività complessa e diversificata per professionalità e, soprattutto, l'affidamento ad una società di capitali conducono all'esclusione di un contratto di consulenza professionale.

Il comma 6 dell'art 7 del D.Lgs. n. 165/2001, infatti, prevede espressamente che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza.

Come è noto, nella nozione di lavoro autonomo, ai sensi del codice civile, rientrano il contratto d'opera e il contratto di prestazione d'opera intellettuale, entrambi caratterizzati da una prestazione di natura personale, che, al contrario, in questo caso non viene a configurarsi. (Rif. [www.diritto.it](http://www.diritto.it))

### **STRADE PUBBLICHE E LOTTIZZAZIONI**

Il Consiglio di Stato - Sez. IV, con sentenza del 15 giugno 2007, n. 3287, ha affermato che le strade considerate pubbliche non preesistenti alla lottizzazione sono parte integrante della lottizzazione stessa.

Infatti, "le strade considerate pubbliche e relativamente alle quali si è determinato il problema della loro partecipazione al calcolo della volumetria assentita alla società appellante, non sono strade preesistenti alla lottizzazione, per cui, in tal caso, l'indice volumetrico non poteva essere che quello fondiario, ma sono strade che sono state previste proprio per effetto della medesima lottizzazione.

Da ciò la conseguenza che in sede di convenzione di lottizzazione si è tenuto conto della superficie complessiva, individuando correttamente per ciascun lotto l'indice di fabbricabilità su base territoriale, e stabilendo come fatto di pianificazione esecutiva l'onere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti della costruzione di alcune strade.



Queste, in altre parole, sono parte integrante della lottizzazione, per cui la volumetria assegnata ai singoli lotti è vicenda contemporanea alla previsione della esecuzione viaria, onde la legittimità del calcolo volumetrico così come determinato”. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

### **SOCIETA' PARTECIPATE, ENTRO IL 7/11 TAGLI AI CDA**

Le società totalmente partecipate dagli Enti locali dovranno tagliare il numero degli amministratori entro il 7 novembre 2007.

La limitazione dei consigli di amministrazione è prevista nella Finanziaria 2007 (comma 729), il cui contenuto è immediatamente precettivo.

Tale norma si applica anche agli amministratori il cui mandato scada successivamente .

Pertanto, nei consigli di amministrazione non potranno sedere più di tre componenti, fatta eccezione per le società con capitale sociale pari o superiore a 2 milioni di euro, per le quali il numero di amministratori è elevato a cinque. Così come saranno cinque i componenti dei consigli di amministrazione designati dai soci pubblici locali nelle società miste.

Con DPCM del 26/06/2007 del Ministro degli Affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Interno e dell'Economia, pubblicato nella G.U. n. 182 del 7/8/2007, è stata fissata la soglia di capitale sociale (2 milioni di euro) che fa da spartiacque per determinare il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione (tre o cinque).

Ed è proprio dalla data di pubblicazione nella G.U. che decorre il termine di 3 mesi, previsto dalla Finanziaria, per l'adeguamento degli statuti e dei patti parasociali. (Rif. *“Italia Oggi” del 13 settembre 2007*)

### **CATASTO - LA GESTIONE AI COMUNI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007 è stato pubblicato il DPCM del 14 giugno 2007, recante "disposizioni in materia di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni", che regola il trasferimento della gestione del catasto dallo Stato ai Comuni, individuando i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali.

Sono disciplinati, così, tutti gli aspetti del processo di riforma del catasto, rendendo attuale e concreto il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni per l'avvio di un percorso di equità fiscale.

Le delibere consiliari con cui i Comuni si sono impegnati a gestire le funzioni catastali in modo autonomo o in forma associata con altri Comuni o tramite Comunità montane o Unioni di comuni a partire dal 1° novembre 2007, devono essere notificate all'Agenzia del Territorio.

Ricevute le comunicazioni entro il 18 ottobre 2007 l'Agenzia del Territorio dovrà fare una mappatura delle scelte dei Comuni.

Successivamente, gli Enti locali avranno un'altra possibilità per esercitare l'opzione: entro il 15 luglio 2009 potranno esercitare le nuove o ulteriori funzioni a partire dal 15 dicembre dello stesso anno.

Inoltre, va ricordato che il DPCM mette a disposizione di tutti gli enti 46 milioni di Euro e circa 3.000 dipendenti dell'Agenzia del Territorio. (Rif. *“Italia Oggi” del 4 settembre 2007*; [www.anci.it](http://www.anci.it))

### **CATASTO INCENDI, COMUNI ALL'APPELLO**

L'ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2007, prevede che i Comuni hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente alla realizzazione del “Catasto delle aree incendiate”, ovvero dell'elenco delle aree percorse dal fuoco da sottoporre a divieti di costruzione, pascolo, caccia.

I Comuni, che non hanno ancora predisposto questo elenco, entro la fine di settembre saranno segnalati al Commissario delegato e formalmente diffidati a provvedere nei successivi 15 giorni, pena la sostituzione ad opera del Prefetto, che compirà da solo al censimento.

Per tale operazione i Prefetti potranno avvalersi anche delle informazioni fornite dal Corpo forestale dello Stato e dai Vigili del Fuoco. (Rif. *“Italia Oggi” del 5 settembre 2007*)



## **NORMATIVA AMBIENTALE**

Il Consiglio dei Ministri n. 61 del 27 luglio 2007 ha approvato, su proposta del Ministro dell'ambiente e delle politiche del territorio e del mare, uno schema di decreto legislativo che apporta nuove correzioni alla normativa in materia ambientale (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Con il fine di renderle coerenti con l'ordinamento comunitario e quindi di superare procedure di infrazione in atto, il Governo ha varato il terzo provvedimento correttivo del "codice dell'ambiente" (in attuazione della delega conferita dal Parlamento con la legge n. 208 del 2004) che, oltre a riscrivere completamente le parti relative a VIA e VAS, introduce espressamente nell'ordinamento i principi generali in materia ambientale sanciti a livello europeo. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

## **RIFIUTI, AFFIDAMENTI SENZA PROROGA**

Secondo il TAR Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 7229 - agosto 2007, il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) non dispone alcuna proroga automatica degli affidamenti attualmente in essere, in quanto, al contrario, il legislatore ha voluto porre un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, sebbene affidate per una durata maggiore, debbano comunque cessare.

Infatti, tra gli obiettivi concreti della normativa vi è il superamento della frammentazione delle gestioni sulla base di ambiti territoriali ottimali attraverso la previsione di una gestione integrata dei rifiuti ad opera di un unico gestore.

All'unico gestore, pertanto, vengono affidate a mezzo di procedura comunitaria, la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio (comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti), nonché la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

La norma in questione non prolunga a tempo potenzialmente indeterminato la durata delle gestioni esistenti alla data del 29 aprile 2006, ma ne sancisce la cessazione al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità di ambito.

Nelle more della definizione degli ambiti ottimali, della costituzione delle relative autorità e del conseguente trasferimento di competenze, nulla è innovato nella competenza comunale in materia di gestioni e affidamenti, fermo restando che qualsiasi nuova proroga o affidamento è destinato a decadere con l'avvio del nuovo sistema. (Rif. "Italia Oggi" del 7 settembre 2007)

## **I.C.I.: ASSOGGETTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI DESTINATE AD ESPROPRIAZIONE**

Per la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 12 settembre 2007, n. 19131, un'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che venga destinata ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall'ICI, in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell'immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

## **LO SFORAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA E' DEBITO FUORI BILANCIO**

La Corte dei Conti per la Regione Sardegna, con il parere n. 2/2007, ha affermato che la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio e, come tale, deve essere riconosciuto dall'organo consiliare.

La Corte prende, innanzitutto, in considerazione l'art. 191 TUEL, che disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese.

Prima di effettuare una spesa occorre adottare una determinazione a contrattare al fine di acquisire il bene o servizio; successivamente deve essere assunto l'impegno contabile sull'intervento o capitolo del bilancio di competenza; in seguito il responsabile del servizio effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, assolvendo, in tal modo,



all'importante funzione di garantire l'osservanza dei principi contabili e di bilancio nonché la loro effettiva realizzazione.

I giudici, pur ammettendo che vi sono spese di cui non è possibile quantificare sin dall'inizio l'esatto ammontare, come per esempio nel caso della parcella di un legale per l'imprevedibile andamento della causa, tuttavia ritengono che l'ente abbia l'obbligo di effettuare una stima quanto più possibile veritiera e prudente, al fine di una corretta imputazione al bilancio.

Qualora l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL. (Rif. "Italia Oggi" del 3 agosto 2007)

## **PAGAMENTI DELLE P.A. SUPERIORI A 10.000 EURO**

Con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007 sono state diramate le prime istruzioni operative in ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il citato art. 48-bis dispone che le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con circolare 4 settembre 2007, n. 29, la Ragioneria generale dello Stato fornisce ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa, con particolare riguardo:

- all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, della dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario;
- ai pagamenti aventi carattere periodico a favore di uno stesso beneficiario;
- alle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it); "Guida agli Enti locali" n. 36 del 15 settembre 2007)

## **BILANCI TRASPARENTI PER I COMUNI**

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 10 agosto 2007, n. 4411, nel ribadire che l'accesso agli atti è un vero e proprio diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, chiarisce che un privato può prendere liberamente visione del bilancio di un Comune e che risulta illegittimo il diniego alla domanda di accesso.

Nel caso di specie, una società titolare del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha domandato di acquisire copia per estratto del bilancio del Comune.

In tal caso, per il Consiglio di Stato, la società ha collegato l'esercizio del diritto di accesso all'interesse personale e concreto di conoscere se e in che misura il Comune abbia previsto in appositi capitoli di bilancio somme utili a far fronte al proprio credito.

Tale motivazione alla base dell'istanza di accesso è sufficiente al suo esercizio, in quanto le informazioni di cui la società vuol prendere conoscenza si ricollegano all'esigenza di conoscere elementi relativi a un rapporto contrattuale in essere.

Sussiste, dunque, l'interesse diretto, concreto è attuale, richiesto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 241/90, quale presupposto per l'esercizio del diritto di accesso. (Rif. "Italia Oggi" del 4 settembre 2007)

## **DIRITTO DI ACCESSO CON LA COPIA**

Il TAR Puglia-Lecce, Sez. II, con la sentenza 27 luglio 2007, n. 3016, nell'analizzare l'istituto del diritto d'accesso, alla luce della legge 15/2005, chiarisce che il diritto d'accesso si esercita necessariamente mediante visione ed estrazione di copia del documento.

Le pubbliche amministrazioni, quindi, non possono legittimamente adottare soluzioni di compromesso, come l'assenso alla sola presa visione.



Gli artt. 22, comma 1, lett. a) e 25, comma 1, della legge 241/90 novellata, sono estremamente chiari nel prevedere che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti” ed i giudici del TAR evidenziano come tale diritto non possa essere derogato dall’Amministrazione procedente. Infatti, statuisce la sentenza che l’esame e l’estrazione di copia sono previste come modalità congiunte dell’esercizio del diritto.

Il TAR aggiunge che laddove l’accesso sia impedito, l’Amministrazione non può che decidere secondo gli unici due strumenti di opposizione previsti dalla legge : il differimento (che, in realtà è un accoglimento dell’istanza) o l’esclusione assoluta.

D’altronde l’interpretazione del TAR trova conferma anche nell’art. 7 del DPR 184/2006, regolamento di attuazione della disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre, la sentenza evidenzia che la soluzione “salomonica” dello scorporo tra la presa visione e l’estrazione di copia si rileva inidonea a tutelare gli opposti interessi. Infatti, non serve a tutelare la riservatezza dei terzi, perché comunque la presa visione consente al richiedente di venire a conoscenza del documento oggetto dell’istanza, e non permette al richiedente di avvalersi della copia del documento, per esibirlo nelle opportune sedi. (Rif. “Italia Oggi” del 10 agosto 2007)

## **IMMIGRAZIONE - MODALITÀ SU INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI**

Una circolare del Viminale invita i Prefetti a supportare i Comuni nell’applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007 che disciplina il soggiorno in Italia dei cittadini della UE.

La circolare fa chiarezza, tra l’altro, sul concetto di “famigliare”, sull’iscrizione all’anagrafe dei minori non accompagnati, sulla polizza di assicurazione sanitaria, sulla maturazione del diritto di soggiorno permanente e sulla mancanza dei requisiti per soggiorno superiore a tre mesi.

Sono in via di emanazione anche alcune circolari del Ministero della Salute che chiariranno più nello specifico le questioni relative alla copertura degli oneri sanitari e alle tipologie e modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche con riferimento alle persone di cittadinanza comunitaria portatrici di particolare vulnerabilità (a partire dalle vittime di tratta e dai minori non accompagnati). (Rif. [www.anci.it](http://www.anci.it))

## **CIRCOLARE SUL RECAPITO DEGLI INVII DI CORRISPONDENZA ELETTRONICI**

Il Ministero delle Comunicazioni ha adottato il 2 agosto 2007 la circolare n. 5688 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007) riguardante il «Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente».

A seguito di questa circolare i fornitori di tale servizio possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare il momento del prelievo presso il mittente, nonché la data, ovvero l’ora e la data, di recapito dell’invio.

La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni è registrata e conservata, a cura del fornitore del servizio, per almeno 6 mesi.

Gli operatori devono poter rendere accessibili al mittente, e, su richiesta, al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e sull’ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web.

Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificheranno la conformità del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell’autorizzazione generale. (Rif. [www.noccioli.it](http://www.noccioli.it))

## **L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO AMMINISTRATIVO NON RENDE AUTOMATICI I RISARCIMENTI**

La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 18511 del 03/09/2007 ha affermato che, anche se il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha negato una concessione a un cittadino è stato annullato dal giudice amministrativo per eccesso di potere, il risarcimento del danno non è automatico, in quanto il privato deve dimostrare che, senza l’errore dell’ufficio, la sua istanza sarebbe stata accolta.



Per la Corte, l'ago della bilancia è l'art. 2043 c.c., ed in particolare il danno ingiusto, che deve essere provato.

Il cittadino deve, pertanto, dimostrare, allegando tutti gli elementi di fatto e di diritto all'uopo rilevanti, che nella situazione normativa e di fatto esistente al momento del diniego del rilascio dell'autorizzazione, quest'ultima sarebbe dovuta essere rilasciata. (Rif. *"Italia Oggi"* del 5 settembre 2007)